



UFDC, 3 febbraio 2025

Guida pratica all'attuazione dell'ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno



Per facilitare la comprensione e la corretta attuazione della dichiarazione sul legno, l'Ufficio federale del consumo (UFDC) ha raccolto tutte le informazioni in questa guida. Solo attraverso una corretta attuazione dell'ordinanza è possibile raggiungerne l'obiettivo: offrire maggiore trasparenza ai consumatori per permettere loro di compiere scelte d'acquisto consapevoli. In caso di dubbi nonostante queste numerose informazioni, contattare la persona responsabile all'UFDC.

Indice

1	Regolamentazione	3
1.1	Ordinanza del Consiglio federale sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021)	3
1.2	Ordinanza del DEFR sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021.1)	3
2	Punti chiave della regolamentazione	4
3	Istruzioni	5
3.1	Campi di applicazione dell'ordinanza	5
3.2	Tipo e origine del legno	6
3.3	Dichiarazione più precisa dei prodotti a base di carbonella	6
3.4	Esempi di una corretta dichiarazione	7
3.5	Controlli.....	8
4	Opuscoli informativi	9
5	Differenze tra l'ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno e l'ordinanza sulla messa in commercio del legno e dei prodotti da esso derivati (OCol)	10
6	Contatti autorità competente	11

Allegato: note esplicative sul campo di applicazione della regolamentazione

1 Regolamentazione

1.1 Ordinanza del Consiglio federale sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021)

L'ordinanza è consultabile al seguente link: [RS 944.021](#)¹

1.1.1 Basi legali

Le basi legale di questa ordinanza sono:

1. articoli 4 e 10 della legge federale sull'informazione dei consumatori ([LIC](#))²
2. articolo 35g capoverso 2 della legge federale sulla protezione dell'ambiente ([LPAmb](#))³

1.1.2 Note esplicative relative all'ordinanza del Consiglio federale sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno

Le note contengono ulteriori informazioni sulle diverse disposizioni dell'ordinanza e sono consultabili al seguente link: [Basi legali](#)⁴

1.2 Ordinanza del DEFR sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021.1)

L'ordinanza è consultabile al seguente link: [RS 944.021.1](#)⁵

1.2.1 Note esplicative relative all'ordinanza del DEFR sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno

Le note contengono ulteriori informazioni e sono consultabili al seguente link: [Basi legali](#)⁶

¹ <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/379/it>

² https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1992/910_910_910/it

³ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122/it

⁴ <https://www.konsum.admin.ch/bfk/it/home/holzdeklaration/holzdeklarationspflicht.html>

⁵ <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/380/it>

⁶ <https://www.konsum.admin.ch/bfk/it/home/holzdeklaration/holzdeklarationspflicht.html>

2 Punti chiave della regolamentazione

2.1.1 Chi deve fare la dichiarazione?

Le persone che forniscono legno e prodotti in legno ai consumatori sono tenute a dichiarare il tipo di legno (nome commerciale e informazioni per determinare il nome scientifico) e la sua provenienza (Paese in cui il legno è stato raccolto).

2.1.2 Che cosa deve essere dichiarato?

Sono soggetti a dichiarazione il legno tondo e quello grezzo, nonché un numero limitato di prodotti in legno massiccio, il cui tipo e la cui origine possono essere determinati con relativa facilità. Non sono soggetti a dichiarazione i seguenti prodotti: imballaggi, rifiuti e prodotti riciclati. I dettagli sul campo di applicazione del regolamento sono riportati in allegato.

2.1.3 Come deve essere dichiarato?

Applicando una dicitura sul prodotto stesso, direttamente accanto ad esso o sul suo imballaggio. Nel caso in cui non fosse fattibile, la dichiarazione del legno può essere fornita in un'altra forma ben leggibile e facilmente accessibile. Coloro che consegnano pezzi unici o piccole serie fino a 50 unità possono dichiarare anche per mezzo di un documento commerciale allegato al preventivo. Le informazioni sul tipo e sull'origine del legno sono da indicare in una lingua ufficiale della Confederazione.

2.1.4 Chi controlla e come?

L'UFDC verifica il rispetto dell'obbligo di dichiarazione. I controlli avvengono:

- sotto forma di controlli a campione
- sotto forma di controlli mirati sulla base di indicazioni fondate che possono essere trasmesse all'UFDC tramite un [Modulo](#)⁷

I controlli sono effettuati sul posto o online. Le aziende artigianali (giardinieri, falegnami e carpentieri) beneficiano di una procedura semplificata, secondo la quale vengono contattate telefonicamente.

Nei casi in cui il tipo di legno non è identificabile a occhio nudo o lo è difficilmente (p. es. carbonelle) o l'origine del legno è dubbia, l'UFDC fa analizzare il tipo e l'origine del legno da un laboratorio specializzato.

2.1.5 Quali sono le conseguenze di una dichiarazione errata?

Se dal controllo risulta una dichiarazione errata, l'azienda in questione è tenuta a rettificare la dichiarazione. Se l'azienda non modifica la dichiarazione, l'UFDC ne dispone la rettifica.

Se è disposta la rettifica a seguito di un controllo, ciò comporta il pagamento di un emolumento volto a coprire le spese di controllo⁸. Se l'UFCD deve richiedere una rettifica della dichiarazione, ciò comporta il pagamento di un ulteriore emolumento di 120.00 franchi.

Le aziende che violano l'obbligo di dichiarazione sono sanzionate come segue:

- multa fino a 10 000.00 franchi in caso di dolo
- multa fino a 2000.00 franchi in caso di negligenza
- in casi di esigua gravità, si può prescindere da qualsiasi pena

⁷ <https://www.konsum.admin.ch/bfk/it/home/holzdeklaration/holzdeklarationspflicht.html>

⁸ Art. 8 dell'ordinanza del Consiglio federale



3 Istruzioni

3.1 Campi di applicazione dell'ordinanza

Il legno e i prodotti di legno da dichiarare secondo l'ordinanza del Consiglio federale sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021) sono riportati nell'allegato dell'ordinanza del DEFR sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021.1). Per stabilire se un prodotto è soggetto all'obbligo di dichiarazione occorre consultare la voce di tariffa doganale e la denominazione della merce.

In caso di dubbi riguardo ai campi di applicazione dell'ordinanza, il sito dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) fornisce informazioni sulle merci con voce di tariffa 44 e 94, che secondo l'ordinanza sono soggette all'obbligo di dichiarazione⁹.

Nel documento «Note esplicative sul campo di applicazione della regolamentazione» è riportato l'allegato alla suddetta ordinanza del DEFR, integrato da note esplicative relative alle voci di tariffa doganale.

3.1.1 Mobili

Sono da dichiarare i mobili con le parti principali in legno massiccio. Di conseguenza, i mobili che ad esempio hanno solo la struttura portante invisibile in legno massiccio non necessitano di dichiarazione. Anche i divani con piedi in legno massiccio non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione. Occorre invece dichiarare i mobili che, a parte elementi come piedi di metallo o viti, sono di legno massiccio.

Al fine di stabilire quali elementi in legno massiccio siano da dichiarare, sono determinanti le parti conferenti il carattere, che si trovano elencate nella nota esplicativa della voce di tariffa 94. Di seguito sono indicate le parti conferenti il carattere degli elementi presi ad esempio:

Mobili per sedersi (non imbottiti):	sedili e gambe
Tavoli:	piano e gambe
Armadi:	pareti esterne e porte
Letti:	testiera e pediera
Altri mobili:	struttura o costruzione portante, rivestimenti o rivestimenti in tessuto

Esempio di una dichiarazione corretta al punto 3.4.2.

3.1.2 Pannelli in legno massiccio

I pannelli in legno massiccio in quanto tali non necessitano di dichiarazione, al contrario dei mobili fabbricati con pannelli di legno massiccio.

3.1.3 Legno massiccio incollato, legno lamellare per travi (bilama, trilama e a strati incrociati), legno lamellare

Tutti questi prodotti rientrano nella voce di tariffa 4418.3000 «Pali e travi in legno massiccio» e sono pertanto soggetti all'obbligo di dichiarazione qualora vengano forniti ai consumatori.

⁹ (www.tares.admin.ch > ENTRARE > inserire il numero 44 (Legno) o 94 (Mobili) nel campo «Ricerca con voce di tariffa». Ulteriori note esplicative sulla tariffa doganale figurano sulla pagina iniziale, in alto a sinistra).

3.1.4 Prodotti certificati

La dichiarazione si applica a tutti i prodotti in legno che rientrano nei campi di applicazione dell'ordinanza, di conseguenza anche ai prodotti certificati FSC, PEFC o legno svizzero.

3.2 Tipo e origine del legno

3.2.1 Tipo di legno

Nella dichiarazione il nome commerciale ha la priorità sul tipo di legno. I nomi commerciali comuni vanno indicati tra virgolette. Per determinare il nome scientifico è possibile fare riferimento alla Banca dati relativa al legno (www.dichiarazione-del-legno.ch) oppure indicare tra parentesi il nome scientifico. Esempi di una dichiarazione corretta al punto 3.4.1.

Poiché esistono numerosi tipi di legno, può verificarsi che un tipo di legno poco conosciuto non sia presente nella banca dati di riferimento. Eventuali tipi di legno mancanti possono essere segnalati all'UFDC che li integrerà nella banca dati.

3.2.2 Origine del legno

Chiunque fornisca ai consumatori esemplari unici o piccole serie fino a 50 unità, può informare i consumatori sul tipo e sull'origine del legno per mezzo di un documento commerciale allegato al preventivo. Esempi di una dichiarazione corretta al punto 3.4.4.

Il consumatore deve essere in grado di identificare facilmente la provenienza del legno. Nell'indicazione dell'origine del legno sono pertanto da evitare le abbreviazioni. Se tuttavia nei preventivi ai consumatori non è possibile per motivi tecnici indicare l'origine del legname con il nome completo dei rispettivi Paesi, è lecito utilizzare le abbreviazioni secondo il codice ISO 2, in base all'elenco dei Paesi della statistica del commercio estero e la tariffa d'uso, edizione del 1° gennaio 2015. Le abbreviazioni possono essere spiegate ai consumatori con un allegato che accompagna il preventivo, una didascalia oppure con un rinvio al sito corrispondente.

3.3 Dichiarazione più precisa dei prodotti a base di carbonella

Per i prodotti a base di carbonella vengono spesso utilizzati più tipi di legno oppure vengono mescolati legnami differenti. I prodotti a base di un unico tipo di legno sono piuttosto rari.

L'articolo 2 capoverso 5 e l'articolo 3 capoverso 6 dell'ordinanza del Consiglio federale non sono applicabili ai prodotti a base di carbonella perché le varie componenti dei singoli tipi di legno non sono individuabili con i metodi a disposizione nei laboratori di analisi. L'UFDC non può pertanto verificare la correttezza di queste dichiarazioni (ai sensi art. 2 cpv. 5 e art. 3 cpv. 6).

Affinché i consumatori sappiano se i prodotti a base di carbonella sono a base di un unico tipo di legno o no, è opportuno contrassegnarli di conseguenza. In virtù dell'articolo 2 capoverso 3, e dell'articolo 3 capoversi 3, 4 e 5 dell'ordinanza bisogna apportare la seguente precisazione:

1. per i prodotti a base di carbonella ricavati da un unico tipo di legno: dichiarare la varietà utilizzata e il Paese di provenienza.
2. per i prodotti a base di carbonella ricavati da due tipi di legno: dichiarare le varietà utilizzate e il rispettivo Paese di provenienza.
3. per i prodotti a base di carbonella ottenuti da più di tre tipi di legno è necessaria la designazione «diversi tipi di legno». Inoltre, occorre indicare almeno tre delle tipologie di legno utilizzate e i rispettivi Paesi di provenienza.

Esempi di una dichiarazione corretta al punto 3.4.3.

3.4.4 Esempi di dichiarazione tramite documento commerciale allegato al preventivo

Due varianti per le dichiarazioni nel testo del preventivo:

Tavolo in legno massiccio: Tipo di legno: quercia (Quercus robur) Origine del legno: Francia, Germania

Tavolo in legno massiccio: Tipo di legno: quercia Origine del legno: Francia, Germania

I nomi scientifici dei tipi di legno sono consultabili all'indirizzo: www.dichiarazione-del-legno.ch

Due varianti per le dichiarazioni in un documento commerciale allegato al preventivo:

<i>Prodotto:</i>	<i>Tipo di legno</i>	<i>Origine:</i>
<i>Pali e travi</i>	<i>Abete rosso (Picea abies)</i>	<i>Svizzera</i>
<i>Legname segato</i>	<i>Faggio (Fagus sylvatica)</i>	<i>Svizzera, Francia, Germania</i>
<i>Piallati</i>	<i>Quercia (Quercus robur)</i>	<i>Europa centrale</i>
...

Data dell'ultimo aggiornamento 1 gennaio 2025

<i>Prodotto:</i>	<i>Tipo di legno</i>	<i>Origine:</i>
<i>Pali e travi</i>	<i>Abete rosso</i>	<i>Svizzera</i>
<i>Legname segato</i>	<i>Faggio</i>	<i>Svizzera, Francia, Germania</i>
<i>Piallati</i>	<i>Quercia</i>	<i>Europa centrale</i>
...

I nomi scientifici dei tipi di legno sono consultabili all'indirizzo: www.dichiarazione-del-legno.ch

Data dell'ultimo aggiornamento 1 gennaio 2025

3.5 Controlli

3.5.1 Svolgimento dei controlli

L'UFDC effettua i controlli direttamente sul posto, quando le aziende dispongono di una superficie di vendita. Le aziende artigianali senza una superficie di vendita sono invitate per telefono (o se irraggiungibili via e-mail) a presentare via e-mail preventivi ed eventuali documenti commerciali. Il controllo dei negozi online avviene tramite il sito web e l'azienda viene informata del risultato tramite lettera raccomandata.

Al termine di ogni controllo, all'azienda viene consegnato, o inviato tramite lettera raccomandata, un verbale di controllo con i risultati. Se dal controllo risulta che la dichiarazione è corretta, non sono necessarie ulteriori operazioni.

3.5.2 Presa di posizione e rettifica da parte dell'azienda controllata

Se dal controllo risulta che la dichiarazione non è conforme alle disposizioni dell'ordinanza del Consiglio federale, le aziende sono invitate a prendere posizione per iscritto entro 30 giorni dalla notifica del verbale. Gli articoli contestati devono essere dichiarati conformemente all'ordinanza. Appena l'azienda avrà dimostrato la rettifica tramite foto, screenshot, link relativi all'articolo nello shop online o con un

modello di preventivo, la procedura dell'UFDC sarà conclusa. Secondo l'articolo 8 dell'ordinanza se da un controllo risulta che l'obbligo di dichiarazione è stato violato, viene riscosso un emolumento volto a coprire le spese di controllo. La tariffa oraria è di 200 franchi.

3.5.3 Decisione

In mancanza di una presa di posizione o delle prove dell'avvenuta correzione o se entrambe sono incomplete, l'UFDC può richiedere la rettifica della dichiarazione in base all'articolo 7 capoverso 4 dell'ordinanza del Consiglio federale. Se l'UFDC richiede la rettifica della dichiarazione, verrà riscosso un ulteriore emolumento di 120 franchi.

3.5.4 Procedimenti penali amministrativi

Secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del Consiglio federale, chi viola le disposizioni sulla dichiarazione di cui agli articoli 2–4 è punito conformemente alla legge federale sull'informazione dei consumatori (LIC, RS 944.0). Secondo l'articolo 12 capoverso 2 della LIC, il DEFR è l'unità amministrativa che persegue e giudica. Se dal controllo risulta che la dichiarazione non è conforme all'ordinanza, l'UFDC informa il DEFR che avvia un procedimento penale amministrativo, a meno che non si tratti di un caso particolarmente lieve.

3.5.5 Informazioni sui risultati dei controlli

Una volta all'anno l'UFDC pubblica un comunicato stampa con i risultati dei controlli sulla dichiarazione del legno. I risultati dei controlli corrispondono ai punti 1, 2, e 3 del verbale di controllo e sono soggetti alla legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione (LTras, RS 152.3). Le aziende possono chiedere di essere sentite prima della pubblicazione dei risultati. A tal fine devono contattare per iscritto l'UFDC entro 30 giorni dalla notifica del verbale di controllo.

4 Opuscoli informativi

L'UFDC ha elaborato opuscoli che illustrano le circostanze specifiche per ciascun settore: commercio al dettaglio, vendita per corrispondenza e per falegnamerie, carpenterie e altre aziende che lavorano il legno. Sono scaricabili qui: [Dichiarazione del legno](https://www.konsum.admin.ch/bfk/it/home/holzdeklaration/holzdeklarationspflicht.html)¹⁰

¹⁰ <https://www.konsum.admin.ch/bfk/it/home/holzdeklaration/holzdeklarationspflicht.html>

5 Differenze tra l'ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno e l'ordinanza sulla messa in commercio del legno e dei prodotti da esso derivati (OCol)

Occorre distinguere l'ordinanza del Consiglio federale sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021) e l'ordinanza del Consiglio federale sulla messa in commercio del legno e dei prodotti da esso derivati (Ordinanza sul commercio di legno, RS 814.021) poiché perseguono obiettivi diversi e attuano misure differenti. Per eventuali domande sulla OCol¹¹ rivolgersi a holzhandel@bafu.admin.ch, tel. [+41 \(58\) 464 30 70](tel:+41584643070) o consultare la [Regolamentazione del commercio di legno](#)¹².

Le principali differenze tra le due ordinanze:

Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno	(Ordinanza sul commercio di legno, OCol)
<ul style="list-style-type: none">- I consumatori finali vengono informati in modo trasparente sul tipo di legno e sulla sua origine.- I consumatori vengono informati al punto vendita.- L'UFDC effettua i controlli.- Il controllo avviene secondo un approccio basato sui rischi e in base a informazioni fondate.- Le informazioni vengono controllate al momento della consegna del prodotto ai consumatori.- Sono controllate le persone o le aziende che forniscono legno o prodotti in legno a consumatori soggetti all'obbligo di dichiarazione.- I controlli vengono effettuati nel luogo di consegna o a distanza (controllo di siti web e controllo di persone o aziende che producono pezzi unici o piccole serie).	<ul style="list-style-type: none">- È vietata la messa in commercio di legno proveniente da prelievo o da commercio illegale.- Non vi è nessun obbligo di informare i consumatori, ma vi è un requisito di tracciabilità da soddisfare in particolare per mezzo di una documentazione che fornisce tra l'altro informazioni sul tipo e sull'origine del legno.- All'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) competono i controlli sul legno proveniente dall'estero, ai Cantoni invece quelli sul legno nazionale.- Il controllo avviene secondo un approccio basato sui rischi e in base a informazioni fondate.- Viene controllato il rispetto del sistema di dovuta diligenza.- I primi distributori di legno e prodotti del legno vengono controllati per verificare il rispetto dei requisiti della OCol.- Vengono controllati anche i documenti inoltrati in formato digitale. Se necessario, può essere effettuato anche un controllo sul posto.

¹¹ Inoltre, è possibile porre domande anche sulla European Union Timber Regulation (EUTR), l'equivalente della OCol nell'Unione europea. Dal 1° gennaio 2026 l'EUTR sarà sostituito dall'European Union Deforestation Regulation (EUDR).

¹² <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/bosco/info-specialisti/strategie-e-misure-della-confederazione/regolamento-commercio-del-legno.html>

6 Contatti autorità competente

Ufficio federale del consumo (UFDC)

Dominique Gisin

Palazzo federale Est

3003 Berna

tel.:+41 58 463 51 16

e-mail: dominique.gisin@bfk.admin.ch



Allegato: note esplicative sul campo di applicazione della regolamentazione

I campi di applicazione della regolamentazione sono indicati nell'allegato all'ordinanza del DEFR sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021.1) e sono stati integrati con informazioni esplicative sulle voci di tariffa doganale.

Voce di tariffa	Designazione della merce	Precisazioni in base alle note esplicative della tariffa doganale	Vi rientrano in particolare:
4401.1100 4401.1200 4401.2100 4401.2200	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili: <ul style="list-style-type: none">- di conifere- diversa da quella di conifere Legno in piccole placche o in particelle: <ul style="list-style-type: none">- di conifere- diversa da quella di conifere	Legna da ardere, generalmente nelle forme seguenti: <ul style="list-style-type: none">- tondelli, greggi o scortecciati- ceppi spaccati- ramoscelli, fascine, sarmenti di vigna, fastelli, ceppi e radici di alberi Con legno in piccole placche o in particelle si intende legno ridotto meccanicamente in pezzi dalla forma di piccole placche (frammenti abbastanza sottili, rigidi e grossolanamente quadrangolari) o in particelle (frammenti sottili, flessibili e di piccole dimensioni) destinati alla fabbricazione di paste di cellulosa mediante procedimenti meccanici, chimici o semi-chimici oppure alla confezione di pannelli di particelle o di fibre. Questa voce comprende anche prodotti analoghi, p. es. quelli ottenuti dal bambù.	
4402	Carbone vegetale (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato (compressi)	Il carbone vegetale si ottiene dalla carbonizzazione del legno in ridotta presenza di ossigeno. Esso si presenta in forma di pezzi, bastoni, granuli, polvere o anche agglomerato in mattonelle, tavolette, pallottole, ecc., previa aggiunta di bitume o di altre sostanze. A differenza del carbone minerale o animale, il carbone vegetale è più leggero dell'acqua e, sotto forma di pezzi, mostra comunque la fibra del legno. Questa voce comprende anche i prodotti ottenuti dalla carbonizzazione dei gusci delle noci di cocco o simili.	

4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato	Questa voce comprende: il legno grezzo, così come è stato abbattuto o anche scortecciato, mondato in bianco (privo del libro), nonché quello sgrossato con l'ascia o con l'accetta, quindi privato dei rami o delle scabrosità e delle parti inutili; il legno senza l'alburno, cioè quello la cui parte esterna, composta dagli strati annuali più recenti (alburno), è stata tolta per evitare il deterioramento del legno e per facilitare il trasporto: determinati tipi di legno, che, come il legno Tek, per esempio, sono stati ridotti in tavoloni grossolani ottenuti per spacco con cunei o con l'accetta.	- Legno in tronco o tronco per sega
4404	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili	Questa voce comprende: 1) Le liste di legno per cerchi, costituite da rami di salici, di nocciuolo, di betulla, ecc., spaccati, anche scortecciati o grossolanamente lavorati col coltello a petto, e utilizzati per la fabbricazione di cerchi per botti o di elementi di chiusura. Sono generalmente presentate in fasci o in rotoli 2) I pali spaccati, consistenti in stanghe o pertiche spaccate, utilizzati soprattutto nell'orticoltura e agricoltura come sostegni, nonché le listerelle spaccate per soffitti e altri prodotti simili per la costruzione di graticci per recinti 3) I pioli e picchetti (compresi i picchetti per recinti) consistenti in legni tondi o fenduti, anche scortecciati, appuntiti, anche impregnati con agenti di conservazione, ma non segati per il lungo 4) I legni semplicemente sgrossati od arrotondati, ma non torniti, non curvati né altrimenti lavorati, tagliati di lunghezza e spessore che li rendono atti alla fabbricazione di bastoni (compresi i bastoni da golf), di ombrelli, fruste, manici di utensili e simili (per esempio, bastoni per tintoria e manici per scope) 5) I legni in stecche, le strisce e i nastri di legno, costituiti da lamelle e fogli tranciati, sfogliati o talvolta segati, in strisce sottili, flessibili, strette, regolari, impiegati per lavori da panieraio, per la fabbricazione di stracci, di scatole per formaggi, di scatole per prodotti farmaceutici, di legni per fiammiferi, di zeppe per calzature, ecc.	
4406	Traverse di legno per strade ferrate o simili	Questa voce comprende i pezzi di legno dei tipi generalmente adoperati come supporti per strade ferrate, non piallati, di sezione più o meno rettangolare.	

4407	<p>Legno segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm</p>	<p>Questa voce comprende, a parte qualche eccezione, il legno segato per il lungo o privo di sciaveri, oppure tranciato o sfogliato e di uno spessore superiore a 6 mm. Si presenta sotto forma di travi, tavoloni, tavole, assicelle, panconcelli ecc. e di prodotti che equivalgono ai legni segati ottenuti però con una macchina per piallare-fresare. Questa voce comprende anche i fogli tranciati o sfogliati come pure le liste e le tavolette di legno per pavimenti, diverse da quelle che sono state profilate lungo uno o più orli, superfici o estremità (Nr. 4409) e i legni che non presentano una sezione quadrata o rettangolare, come pure quelli la cui sezione non è uniforme.</p> <p>Essi possono anche essere piallati (anche con un angolo leggermente arrotondato), levigati o assiemati in pezzi, per esempio, mediante giuntura a spina</p>	<p>Legno segato come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - boules - pannelli paralleli - pannelli acustici - pannelli da impalcatura - pannelli grezzi da piallare - legno a sezione quadrata - panconcelli (panconcelli doppi, listelli dei tetti, ecc.)
4409	<p>Legno (comprese le liste e le tavolette per parquet, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa</p>	<p>Questa voce comprende i legni, e in particolare quelli in forma di tavole, che dopo essere stati squadrati o segati, sono stati profilati lungo uno o più orli, superfici o estremità, sia per facilitarne l'unione, sia per ottenere le mondature o le liste (descritte al capoverso 4 che segue), anche piallati, pomiciati o riuniti con giuntura a spina (vedi le «Considerazioni generali» di questo capitolo). Sono reputati legni profilati, quelli la cui sezione trasversale è uniforme su tutta la lunghezza o larghezza e quelli che presentano un motivo in rilievo che si ripete.</p> <p>Il legno sagomato a forma di battente è un legno con i bordi o estremità scanalati e a incastro, che presenta, cioè, scanalature e sporgenze destinate a permetterne il reciproco adattamento.</p> <p>Il legno coi limbelli consiste in un legno i cui bordi presentano una scanalatura a profilo quadrato o rettangolare. Il legno smussato è un legno i cui spigoli sono stati eliminati</p> <p>Questa voce comprende anche:</p> <p>1) le tavole piallate con bordi arrotondati</p>	<p>Legno piallato come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pannelli profilati; - perline in legno massiccio - assi da pavimento - liste profilate - legno massiccio giunto a spina - pavimento per terrazze - pannelli per pavimenti (monostrato)
4409			

		<p>2) i legni con incastri a V i cui lati sono scanalati, o presentano limbelli, anche parzialmente smussati, inclusi i legni scanalati e provvisti al centro di incavi a cuspidi, talvolta anche smussati</p> <p>3) le tavole con scanalature e limbelli, per soffitti, ecc., presentanti al centro una semplice modanatura</p> <p>4) i legni modanati (conosciuti anche con il nome di liste e modanature di legno) cioè le liste di legno di diversi profili (ottenuti meccanicamente o a mano) che sono adoperati per la fabbricazione di cornici, per incorniciare le carte da parati oppure per decorare lavori da falegname e da ebanista</p> <p>5) i legni arrotondati come per esempio i legni filati, costituiti da bacchette, generalmente di sezione rotonda e di piccolo diametro, destinati in particolare, alla fabbricazione dei fiammiferi, delle zeppe per calzature, di talune persiane, di stuzzicadenti o graticci per caseifici</p> <p>Questa voce comprende inoltre: i cavicchi rotondi di sezione uniforme, il cui diametro varia in generale da 2 a 75 mm e la lunghezza da 45 cm a 250 cm, del tipo di quelli impiegati in particolare, per connettere le parti dei mobili in legno.</p> <p>Le liste e le tavolette per pavimenti, costituite da pezzi di legno relativamente stretti, a condizione che siano stati profilati (per esempio, scanalati). Se semplicemente piallate, pomciate o, per esempio, connesse con giuntura a spina, esse rientrano nella voce 4407.</p>	
--	--	--	--

4414	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili, qualora fabbricati in legno massiccio	<p>Questa voce comprende le cornici di legno di qualsiasi forma e dimensione ottenute sia montando liste e/o modanature, sia ricavandole in un solo pezzo dal legno in massa. Le cornici di questa voce possono essere di legno intarsiato o di legno incrostatato.</p> <p>Questa voce comprende anche le cornici semplicemente munite di un vetro o di un dorso o sostegno e immagini, incisioni e fotografie provviste di una cornice di legno se quest'ultima conferisce al tutto il suo carattere essenziale.</p>	
4416	Fusti, botti, tini e altri lavori da bottaio e loro parti fabbricati in legno massiccio	<p>Questa voce comprende tutti i lavori da bottaio, cioè quelli nei quali le doghe e i fondi sono montati a incastro, mediante una scanalatura detta capruggine praticata sulla faccia interna delle doghe e tenuti insieme a mezzo di cerchi di legno o di metallo.</p> <p>Sono principalmente compresi in questa voce i vari tipi di fusti come le botti e i barili, di ogni dimensione, anche non stagni, nonché i tini, i mastelli, le secchie, le brocche, altri recipienti a un fondo, ecc. I recipienti da classificare in questa voce possono essere presentati smontati o parzialmente montati e possono essere anche interamente rivestiti o foderati, le doghe, nonché gli altri pezzi di legno, anche non completamente lavorati, riconoscibili come parti di lavori da bottaio, come, per esempio, i cerchi di legno tagliati a misura aventi alle estremità tacche di giunzione.</p> <p>Questa voce comprende anche il legname destinato a essere lavorato per ottenere doghe, doghette o fondami (cioè gli elementi atti alla costruzione dei corpi e dei fondi di fusti e di altri lavori da bottaio), purché presentato sotto forma di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) legno che, dopo essere stato segato in quarti (settori), sia stato semplicemente spaccato nella direzione dei raggi midollari, essendo tollerato che una delle facce principali possa essere stata ulteriormente segata per farne scomparire le scabrosità. Può essere consentito che le facce spaccate siano sottoposte a una lavorazione grossolana con l'ascia o col coltello a petto. Nella terminologia commerciale la denominazione legname da bottaio (merrains o merains) è riservata particolarmente a questi prodotti 2) legno le cui due facce principali sono state segate, a condizione che almeno una di tali facce principali presenti nella sezione trasversale una curvatura concava o convessa, ottenuta con la sega cilindrica 	

4418.3000	Pali e travi di legno massiccio, ad eccezione delle voci 4418.81 - 4418.89	<p>Prodotti in legno che sono generalmente destinati a costituire l'ossatura di costruzioni.</p> <p>Questa voce comprende il legno lamellare che è un legno per lavori da carpentiere, ottenuto incollando assieme un certo numero di strati di legno con il filo disposto nella medesima direzione. Le lamelle degli elementi da curvare sono disposte in modo che il loro piano e quello della carica che viene applicata formi un angolo di 90°; è per questo che gli strati d'una trave diritta di legno lamellare sono disposti piani.</p>	- Legno pieno incollato a strati (travi Duo e Trio, travi incrociate)
4418.5000	Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)	Le «shingles» sono tavole di copertura segate longitudinalmente di cui un'estremità è generalmente d'uno spessore superiore a 5 mm e l'altra, d'uno spessore generalmente inferiore a 5 mm.	
9401.6900	Mobili per sedersi con parti principali in legno massiccio	Per la classificazione è determinante solo lo stato del telaio. Sono da dichiarare gli elementi principali in legno massiccio.	
9403.3000 9403.4000 9403.5000 9403.6000	Altri mobili con parti principali in legno massiccio: - mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici - mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine - mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto - altri mobili di legno	<p>Fra i mobili di questa voce bisogna ricordare, anzitutto, quelli che possono essere generalmente utilizzati in vari luoghi, quali armadi, compresi quelli a vetri, tavoli, portatelefono, scrivanie, armadi a cassette, biblioteche, scaffali.</p> <p>Inoltre, la voce comprende anche cassettiere, colonne, tavolinetti per toeletta, coiffeuse, tavolini rotondi, guardaroba, canterani, attaccapanni, portaombrelli, credenze, comodini, letti, culle, tavoli da lavoro, paravent, recinti per bambini, carrelli (per esempio, per antipasti, per liquori).</p>	Precisazioni del DEFR: Di conseguenza, i mobili che ad esempio hanno solo la struttura portante invisibile in legno massiccio non necessitano di dichiarazione. Anche i divani con piedi in legno massiccio non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione. Occorre invece dichiarare i mobili che sono composti di legno massiccio, a parte elementi come piedi di metallo o viti.